



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PALMIZIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2008**

Modifiche al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,  
in materia di bonifica integrale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, stabilisce: «I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette».

Si tratta di una disposizione che «privilegia» - come testualmente recita la citata disposizione - i consorzi di bonifica ed i con-

tributi dagli stessi pretesi, quasi si trattasse di imposte dirette a favore dello Stato e non, invece, di contributi a favore di organismi la cui stessa natura è stata variamente definita e inquadrata.

Per evidenti ragioni di eguaglianza si impone l'abrogazione del citato articolo 21, che consente di esigere il pagamento dei contributi di bonifica a mezzo di ruoli immediatamente esecutivi approvati dagli stessi consorzi (e da nessuno, oramai, neanche più vistati).

La soppressione della citata disposizione - non influenzando sul bilancio dello Stato - non necessita di alcuna copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. L'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è abrogato.

